

Deliberazione 27 ottobre 2011 - VIS 96/11

Avvio di due procedimenti nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di gas naturale, per violazioni in materia di flusso informativo dei tentativi effettuati di raccolta dei dati di misura, di cui all'art. 15 del TIVG ed in materia di raccolta dei dati di misura del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 ottobre 2011

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RTDG), approvata con deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, così come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG), approvato con deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 23 agosto 2010;
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.

Considerato che:

- l'art. 15 del TIVG stabilisce l'obbligo delle imprese di distribuzione del gas naturale di mettere a disposizione di ciascun esercente la vendita "*i dati di*

misura in esito ai tentativi di raccolta effettuati in un mese, con riferimento a ciascun punto di riconsegna servito dal medesimo esercente la vendita” (comma 1);

- al fine di garantire un ordinato e completo trasferimento delle informazioni essenziali allo svolgimento delle attività dell’esercente la vendita, con la deliberazione ARG/gas 69/09 l’Autorità ha disciplinato i termini - “entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta” (art. 15, comma 2, lett. a), del TIVG) - e le modalità - “in un unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all’Appendice I” (art. 15, comma 2, lett. b), del TIVG) - con cui l’obbligo in esame deve essere adempiuto;
- ai sensi dell’art. 53 della RTDG, il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure del gas è, con riferimento ai punti di riconsegna, l’impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti.

Considerato inoltre che:

- con determinazione 23 agosto 2010, il Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità, su mandato ricevuto in forza della deliberazione ARG/gas 69/09, ha avviato un programma di verifiche a campione dell’attuazione dell’art. 15, comma 2, del TIVG, nei confronti di sei imprese di distribuzione di gas naturale, tra cui G6 Rete Gas S.p.A. già Italcogim Reti S.p.A. (di seguito: G6) e S.I.DI.GAS S.p.A. (di seguito: SIDIGAS);
- in attuazione di detta determinazione, alle due suindicate imprese è stato notificato l’avvio del programma di verifiche e contestualmente chiesto (con note inviate in data 24 agosto 2010, prot. Autorità nn. 0029254 e 0029250) di:
 - i) comunicare l’elenco degli utenti del servizio di distribuzione operanti nel rispettivo ambito territoriale di competenza nel mese di ottobre 2009 ed il numero di clienti finali da ciascuno serviti al 31 ottobre 2009;
 - ii) individuare cinque utenti del servizio, in base ai criteri indicati nella determina di cui al precedente alinea;
 - iii) inviare alla Direzione Mercati dell’Autorità la copia dei file elettronici di cui all’art. 15, comma 2, del TIVG, trasmessi nel periodo ottobre 2009-gennaio 2010 ai cinque utenti di cui alla lett. ii), una descrizione delle modalità adottate per la tracciatura e per l’archiviazione dei file CSV e per la tracciatura del trasferimento e la corretta ricezione da parte dell’utente del servizio, nonché l’attestazione dell’avvenuto trasferimento dei file a ciascun utente del servizio secondo le modalità prescritte dalla deliberazione ARG/gas 64/09;

entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione dell’avvio del programma di verifiche;

- successivamente, ad entrambe le società è stata inviata una richiesta di chiarimenti: a G6, con nota prot. Autorità n. 0007284 del 14 marzo 2011, riscontrata in data 28 marzo 2011 (prot. Autorità n. 0008693/A); a SIDIGAS, con nota prot. Autorità n. 0005690 del 25 febbraio 2011, inviata per posta elettronica e successivamente, in assenza di riscontro da parte della società, ritrasmessa per fax, in data 8 aprile 2011 e, per posta raccomandata, ricevuta da

- SIDIGAS in data 20 aprile 2011; detta richiesta è rimasta, tuttavia, priva di riscontro;
- in data 1 agosto 2011, la Direzione Mercati dell’Autorità ha comunicato a G6 e SIDIGAS S.p.A. il risultato dei controlli effettuati (rispettivamente prot. Autorità n. 020419 e prot. Autorità n. 020420);
 - dall’esame dei dati e delle informazioni acquisiti emerge la violazione, da parte delle predette imprese distributrici, dell’art. 15 del TIVG; in dettaglio non risulta osservato:
 - da parte di G6:
 - i) il termine - *“sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta”* (art. 15, comma 2, lettera a) - previsto per la messa a disposizione dei dati di misura agli esercenti la vendita;
 - ii) il punto 3 *“Trasferimento”* - che prescrive la trasmissione delle informazioni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) - dell’Appendice 1 del TIVG recante *“Specifiche flusso informativo di cui all’art. 15, comma 2, lett. b)”*; la società, infatti, ha dichiarato che per la messa a disposizione dei dati nei confronti di Italcogim Energie S.p.A. non adotta la PEC ma un’altra procedura non resa disponibile agli altri utenti;
 - da parte di SIDIGAS:
 - i) con riguardo ai dati trasmessi alla società di vendita del gruppo Sidigas.com, non risulta rispettata l’Appendice 1 del TIVG (art. 15, comma 2, lett. b) né il diagramma 1 contenente la struttura del file riportato nell’allegato A alla predetta Appendice;
 - ii) con riferimento agli altri esercenti la vendita, dalla dichiarazione della società che questi hanno *“continuato in prevalenza a provvedere direttamente alla lettura dei prelievi dei propri clienti finali”* pare emergere l’integrale inosservanza dell’obbligo di cui alla disposizione sopra richiamata (commi 1 e 2);
 - inoltre, dalla dichiarazione di SIDIGAS richiamata al precedente punto ii), pare emergere il mancato adempimento dell’art. 53 della RTDG, in forza del quale *“il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure del gas è (...) con riferimento ai punti di riconsegna, l’impresa distributtrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti”*;
 - gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio, nei confronti delle due imprese, di procedimenti per accertare la violazione dell’art. 15 del TIVG e dell’art. 53 della RTDG, irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nonché adottare provvedimenti prescrittivi, qualora la condotta lesiva risulti ancora in essere

DELIBERA

1. sono avviati due procedimenti nei confronti di G6 Rete Gas S.p.A. e S.I.DI.GAS S.p.A., per:

- a) accertare la violazione dell'art. 15 del TIVG e dell'art. 53 della RTDG, nei termini di cui in motivazione, ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- b) adottare i necessari provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell'Allegato B alla medesima deliberazione;
3. il termine di durata dell'istruttoria è di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
8. il presente provvedimento è comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a G6 Rete Gas S.p.A., via Spadolini, n. 7, 20141 Milano e a S.I.DI.GAS S.p.A., via Contrada Vasto, n. 15, 83100 Avellino e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

27 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni